




*Camera dei Deputati*  
*I Deputati Questori*

 **CAMERA DEI DEPUTATI**  
PARTENZA 3 Agosto 2021  
Prot: 2021/0017141/GEN/CPA

A tutti i Deputati  
S E D E

**Oggetto: contrasto alla diffusione del COVID-19 – impiego certificazioni verdi**

Gentile Collega,

Ti trasmettiamo copia della deliberazione adottata in data odierna dal Collegio dei deputati Questori in relazione alla proroga dell'efficacia delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19 e di impiego delle certificazioni verdi nelle sedi della Camera.


Cordiali saluti

  
(Gregorio Fontana)

(Edmondo Cirielli)



(Francesco D'Uva)



## IL COLLEGIO DEI QUESTORI

viste le deliberazioni già adottate dal Collegio dei Questori volte a prevenire la diffusione del Covid-19 e a gestire nelle sedi della Camera le eventuali emergenze ad esso connesse, aventi effetto sino alla data del 31 luglio 2021;

ritenuta la necessità di protrarne l'efficacia, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

viste le disposizioni recate dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 105 del 2021, nella parte in cui introduce un articolo 9-bis nel testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo in merito alle modalità per l'accesso a taluni servizi e attività;

ritenuta la necessità di adeguare a tali prescrizioni le disposizioni vigenti all'interno delle sedi della Camera in materia di fruizione dei servizi di ristorazione, di accesso ai luoghi in cui si svolgano iniziative che prevedano la partecipazione di soggetti esterni, di accesso alle sedi della Biblioteca "Nilde Iotti" e dell'Archivio storico della Camera nonché alle sedi della Camera da parte di soggetti convocati a sostenervi prove di concorso;

ferma restando la facoltà per il Collegio dei Questori di procedere a una riconsiderazione del contesto epidemiologico, logistico e organizzativo nel periodo successivo all'approvazione della presente deliberazione, in relazione all'andamento concreto dell'emergenza pandemica;

### DELIBERA

#### Art. 1

*(Proroga dell'efficacia delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle sedi della Camera)*

1. L'efficacia delle misure adottate dal Collegio dei Questori volte a prevenire la diffusione del Covid-19 e a gestire nelle sedi della Camera le eventuali emergenze ad esso connesse, aventi effetto sino alla data del 31 luglio 2021, è prorogata sino alla data del 31 dicembre 2021.

Art. 2

*(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19  
ai fini della fruizione dei servizi di ristorazione)*

1. A far data dal 6 agosto 2021 l'accesso alle strutture destinate alla attività di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso site nelle sedi della Camera dei deputati (ristorante e *self service* siti al piano Aula e al piano basamentale di Palazzo Montecitorio; locale per il servizio di gastronomia rafforzata sito al sesto piano di Palazzo del Seminario) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (di seguito, certificazioni), di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 105 del 2021, riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

Art. 3

*(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19  
in occasione di iniziative con la partecipazione di soggetti esterni)*

1. A far data dal 6 agosto 2021 la partecipazione a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa che si svolgano nelle sedi della Camera e che prevedono la presenza di soggetti non in possesso di un titolo di accesso permanente alle sedi medesime è consentito esclusivamente a coloro i quali siano muniti di una delle certificazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente deliberazione.

Art. 4


*(Ulteriori fattispecie di impiego delle certificazioni verdi Covid-19)*

1. A far data dal 6 agosto 2021:
  - a) l'accesso alle sedi della Biblioteca "Nilde Iotti" e dell'Archivio Storico della Camera dei deputati ai fini della fruizione dei relativi servizi è consentito esclusivamente a coloro i quali siano muniti di una delle certificazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente deliberazione;
  - b) l'accesso alle sedi della Camera da parte di soggetti convocati per l'effettuazione di prove di concorso presso le sedi medesime è consentito esclusivamente a coloro i quali siano muniti di una delle certificazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente deliberazione.

Art. 5  
(Effettuazione delle verifiche)

1. Il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 2, comma 1, è documentato attraverso la relativa esibizione in formato digitale ovvero cartaceo. La verifica delle certificazioni è effettuata dagli assistenti parlamentari, secondo le modalità definite dal Servizio per la sicurezza, ed è condizione per l'accesso ai locali delle strutture interessate di cui agli articoli 2, 3 e 4. Effettuata la verifica di cui al secondo periodo, gli assistenti parlamentari riconsegnano ai soggetti interessati le certificazioni esibite all'atto dell'accesso. Non si procede alla conservazione dei dati personali contenuti nelle certificazioni.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti in ordine: *a)* alla previa compilazione, ai fini dell'accesso alle sedi della Camera, del modulo informativo in materia di prevenzione dalla diffusione del Covid-19; *b)* alle condizioni e ai limiti prescritti per lo svolgimento degli eventi con la partecipazione di soggetti esterni, di cui alla deliberazione del Collegio dei Questori del 29 giugno 2021.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti la cui esenzione dalla campagna vaccinale risulti espressamente attestata da apposita certificazione medica rilasciata dall'autorità di sanità pubblica.


Gregorio Fontana



Edmondo Cirielli



Francesco D'Uva



03 AGO. 2021

**Certificazioni verdi Covid-19**  
(articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2021, n. 146)

1. Certificazione comprovante lo stato di **avvenuta vaccinazione** contro il Sars-CoV-2.

*Ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. È rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, e reca l'indicazione del numero delle dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.*

*È rilasciata al termine del ciclo o contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. In questo caso ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, che deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.*

*È rilasciata contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino anche dopo una precedente infezione da Sars-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.*

*La certificazione è anche resa disponibile nel formato conforme alla normativa europea sulla piattaforma nazionale del Ministero della Salute [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it).*

2. Certificazione comprovante la **guarigione** da Covid-19, con contestuale cessazione dall'isolamento prescritto in seguito all'infezione.

*Ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione.*

*È rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.*

*Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data del 22 aprile 2021 sono valide per sei mesi dalla data indicata nella certificazione.*



*Camera dei Deputati*

*La certificazione è anche resa disponibile nel formato conforme alla normativa europea sulla piattaforma nazionale del Ministero della Salute [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it).*

- 3. Certificazioni comprovanti l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2**

*Ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.*

*È rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie accreditate ovvero dai medici di medicina generale.*